

LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO

**EY SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

Gennaio 2026



**Shape the future
with confidence**

Sommario

Premessa	4
Capitolo 1	5
Principi generali.....	5
1.1 Principi etici.....	5
1.2 Destinatari.....	6
1.3 Obblighi dei Destinatari.....	6
1.4 Efficacia delle Linee Guida e conseguenze delle sue violazioni.....	7
1.5 Il divieto di corruzione in EY.....	8
Capitolo 2	9
Rapporti con i terzi.....	9
2.0 Premessa.....	9
2.1 Rapporti con i Clienti.....	9
2.2 Rapporti con i fornitori.....	9
2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	10
2.4 Rapporti con le Autorità di Vigilanza.....	11
2.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	11
2.6 Rapporti con gli organi di informazione.....	11
2.7 Iniziative <i>non profit</i>	12
2.8 Regole di condotta per la prevenzione dei reati societari e dei reati di market abuse.....	12
2.9 Regole di condotta per la prevenzione dei reati di corruzione.....	13
2.10 Altre regole di condotta.....	14
Capitolo 3	16
Trasparenza della contabilità e controlli interni - Antiriciclaggio.....	16
3.1 Registrazioni contabili e conseguente formazione dei bilanci.....	16
3.2 Controlli interni.....	16
3.3 Antiriciclaggio.....	17

Capitolo 4	18
Politiche del personale e ambiente di lavoro	18
4.1 Risorse umane	18
4.2 Molestie sul luogo di lavoro.....	18
4.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti	19
4.4 Fumo.....	19
Capitolo 5	20
Informazioni segrete, riservate, privilegiate e tutela della privacy	20
5.1 Informazioni segrete, riservate, privilegiate e tutela dei dati personali	20
Capitolo 6	24
Segnalazioni.....	24
6.1 Segnalazioni ai Soggetti Delegati dal CDA ai sensi del D.lgs. 24/2023	24
6.2 I soggetti che possono effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs 24/2023	26
6.3 Misure di protezione per il segnalante e tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione ai sensi del D.lgs 24/2023	26
6.4 Gestione delle segnalazioni.....	27
6.5 Altre segnalazioni	27

Premessa

EY Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata (anche “**EY STP S.r.l.**” o la “**Società**”), società di diritto italiano con sede legale in Milano, via Meravigli 14, è parte del network EY, organizzazione globale multiprofessionale alla quale partecipano società leader nei servizi di audit, nonché entità dedicate all’assistenza e consulenza strategica, in materia di finanza straordinaria, giuridica e fiscale, con presenza in 150 Paesi e circa 280.000 professionisti.

Al fine di definire con chiarezza e trasparenza l’insieme dei valori ai quali la Società si ispira per raggiungere i propri obiettivi, sono state predisposte le Linee Guida di Comportamento (di seguito anche le “**Linee Guida**”) la cui osservanza è di primaria importanza per il corretto funzionamento, l’affidabilità, la reputazione e l’immagine della Società, la soddisfazione del cliente, fattori tutti che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro.

L’orientamento all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità dei comportamenti della Società verso i clienti e, più in generale, verso l’intero contesto civile ed economico in cui la Società opera.

L’adozione di alcuni principi di comportamento specifici, da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi è manifestazione di impegno della Società, anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Le regole di comportamento contenute nelle Linee Guida di Comportamento integrano il Codice Globale di Condotta EY adottato nel *network EY (Global Code of Conduct*, tradotto in italiano e distribuito a tutti i dipendenti al momento dell’assunzione con il titolo di Codice Globale di Condotta EY) e la Policy Globale Anticorruzione EY che stabiliscono delle chiare regole di comportamento per l’attività professionale offrendo ai Destinatari un quadro di riferimento comportamentale ed etico in grado di orientare la condotta nel rispondere alle scelte impegnative nello svolgimento dell’attività professionale. Integrando i suddetti documenti adottati dalla Società, le Linee Guida di Comportamento specificano gli aspetti più strettamente connessi a comportamenti da tenere al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Le presenti Linee Guida di Comportamento contengono disposizioni che integrano, ove ritenuto necessario, le disposizioni del Codice Globale di Condotta EY e della Policy Globale Anticorruzione EY affinché sia:

- a) assicurata la diffusione della cultura della legalità anche attraverso la promozione di attività di formazione e informazione;
- b) evitata e prevenuta la commissione di atti illeciti e di reati, con particolare riferimento a quelli previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Società è, infatti, determinata a svolgere la propria attività nel pieno rispetto delle leggi italiane e di quelle dei paesi in cui può operare anche in collaborazione con altre imprese, e in particolare si impegna a uniformare la propria attività alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001.

Capitolo 1

Principi generali

1.1 Principi etici

Legalità - Rispetto di tutte le leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi e in generale delle disposizioni normative applicabili alle singole fattispecie.

Equaglianza e imparzialità - Ogni proposta, decisione, azione è adottata a prescindere da qualunque discriminazione di età, sesso, razza, etnia, nazionalità, opinioni politiche e/o credo religioso.

Onestà - La Società si astiene dal compimento di atti illegali, illeciti, non conformi al comune senso di rettitudine e al comune senso dell'onore e della dignità.

Correttezza - La Società mantiene un contegno irreprensibile, agendo secondo diligenza e buona fede e rispettando gli impegni assunti.

Trasparenza - La Società fornisce ai propri interlocutori le notizie e i chiarimenti necessari e opportuni, assicurando verità di informazione, trasparenza di azione e piena credibilità.

Affidabilità - La Società assicura ai propri interlocutori il rispetto degli impegni presi e la corrispondenza tra quanto inizialmente prospettato e quanto successivamente attuato, salvo circostanze sfavorevoli e/o imprevedibili, non imputabili alla condotta aziendale, promuovendo l'instaurazione di un rapporto di piena fiducia.

Rispetto reciproco - Il rispetto reciproco è requisito essenziale comune a tutti coloro che intrattengono rapporti di qualunque tipo con la Società. Non sono tollerate prepotenze, minacce o comportamenti volti a condizionare le azioni altrui in senso contrario alla legge o alle presenti Linee Guida né condotte ingiuriose o, comunque, lesive delle convinzioni e delle preferenze morali e personali di ciascuno.

Cooperazione - La Società promuove la cooperazione e la reciproca collaborazione riconoscendo il valore delle risorse umane impiegate nell'attività aziendale, allo scopo di migliorare e accrescere il patrimonio professionale di ciascun dipendente o collaboratore.

Tutela dell'ambiente e della sicurezza - La Società tutela l'ambiente e garantisce la sicurezza, anche con riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Qualità - La Società orienta la propria attività alla soddisfazione dei propri *partner*, in piena coerenza con i principi di integrità e il sistema di valori adottati dal network a livello globale, indirizzando la propria attività ai più elevati *standard* di qualità dei propri servizi.

Concorrenza - La Società riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo e il progresso economico e sociale del Paese. A tal fine, nello svolgimento della propria attività, vigila affinché siano rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità, e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei servizi che derivano dal libero gioco della concorrenza.

Riservatezza - La Società assicura la riservatezza delle informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e la protezione delle informazioni acquisite in relazione all'attività lavorativa prestata. Non userà le informazioni ottenute per vantaggio personale o secondo modalità contrarie alla legge o che siano di nocimento agli obiettivi della Società.

1.2 Destinatari

Le norme delle presenti Linee Guida si applicano, senza alcuna eccezione, ai soci procuratori, soci con prestazioni accessorie, dipendenti, consulenti, dirigenti, amministratori e sindaci della Società e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione operando in tale contesto nell'interesse della Società. Questi verranno di seguito definiti come "**Destinatari**". In particolare, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione si ispirano ai principi delle Linee guida nel fissare gli obiettivi di impresa;
- ove presenti, i membri del collegio sindacale assicurano il rispetto e l'osservanza dei contenuti delle Linee Guida nell'esercizio delle proprie funzioni;
- i procuratori, i soci con prestazioni accessorie e i dirigenti danno concretezza ai valori e ai principi contenuti nelle Linee Guida, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno, rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- i dipendenti e i consulenti su base continuativa nel dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adeguano le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dalle Linee Guida.

1.3 Obblighi dei Destinatari

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari nello svolgimento dell'attività lavorativa, devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, integrità, trasparenza, legittimità, chiarezza e reciproco rispetto nonché essere aperti alle verifiche e ai controlli secondo le norme vigenti e le procedure interne.

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun Destinatario deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità assegnate e deve agire in modo da tutelare il prestigio della Società.

Conflitto di interessi

Ai sensi delle presenti Linee Guida anche i Destinatari non subordinati devono astenersi dallo svolgere attività che siano, anche potenzialmente, in conflitto con gli interessi della Società.

E' fatto divieto di avvantaggiarsi personalmente di informazioni c.d. "*price sensitive*" e di opportunità di affari di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni all'interno della Società.

Prima di accettare un incarico di consulenza, di direzione, amministrazione o altro incarico in favore di altro soggetto, oppure nel caso in cui si verifichi una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi, ciascun Destinatario è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Tutela del patrimonio aziendale

Ogni Destinatario è tenuto a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendo i beni mobili e immobili,

le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, i prodotti aziendali, le informazioni e/o il *know-how* della Società.

In particolare, ogni Destinatario deve:

- usare i beni aziendali secondo le *policy* aziendali, osservando scrupolosamente tutti i programmi di sicurezza per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto;
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società;
- mantenere il segreto sulle informazioni riservate riguardanti la Società o *partner* commerciali della Società, evitando di rivelarle a terzi soggetti;
- rispettare scrupolosamente quanto previsto dalle *policy* di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- non inviare messaggi di posta elettronica minatori e ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio non educato o non professionale, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all'immagine aziendale;
- custodire e non rivelare a terzi non autorizzati la propria *password* personale ed il proprio codice di accesso alle banche dati aziendali;
- non riprodurre per uso personale i *software* aziendali né utilizzare per fini privati gli strumenti in dotazione.

Ogni Destinatario è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate e ha il dovere di informare tempestivamente i propri diretti responsabili di eventi potenzialmente dannosi.

Tutela dell'immagine

La buona reputazione e/o l'immagine della Società rappresenta una risorsa immateriale essenziale.

I Destinatari si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dalle presenti Linee Guida nei rapporti tra colleghi e con i soci, clienti e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli *standard* comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo di EY STP S.r.l.

1.4 Efficacia delle Linee Guida e conseguenze delle sue violazioni

L'osservanza delle presenti Linee Guida è obbligazione contrattuale per i Destinatari.

Per i dipendenti si applicherà quanto disposto dall'art. 2104 cod.civ.. Per i dirigenti, i soci con prestazioni accessorie e i membri degli organi sociali, nonché per i collaboratori esterni anche temporaneamente o occasionalmente legati alla Società, a far tempo dall'adozione delle presenti Linee Guida, verrà inclusa nel contratto o nell'atto di conferimento d'incarico, l'obbligazione espressa di attenersi ai principi delle Linee Guida e la clausola di risoluzione del rapporto per gli inadempimenti ritenuti rilevanti.

La violazione delle norme delle Linee Guida lede il rapporto di fiducia con la Società e potrà costituire inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro oppure illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge.

La Società si impegna a prevedere e irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni delle Linee Guida e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

1.5 Il divieto di corruzione in EY

Il Codice Globale di Condotta EY e la Policy Globale Anticorruzione EY stabiliscono il divieto di corruzione in tutte le forme, compresi i pagamenti agevolanti. La Policy menzionata riconosce l'obbligo, da parte di tutti i Destinatari, di rispettare le leggi anticorruzione, fornendo una definizione più ampia di cosa si intende per corruzione e individuando gli obblighi di denuncia in merito alla corruzione di o da parte dei Destinatari, ovvero quando se ne viene a conoscenza presso clienti.

Il divieto di corruzione si applica a tutto il personale di EY e alle relative attività nel settore pubblico e privato.

I Destinatari, oltre al Codice Globale di Condotta EY ed alla Policy Globale Anticorruzione EY sopra menzionati, sono tenuti a rispettare la policy globale sugli acquisti (Procurement and Supply Chain Global Policy), la policy globale sui rapporti d'affari (Business Relationships Global Policy) e la policy sull'ospitalità e omaggi (Hospitality and Gifts Global Policy). A tal proposito, la policy sull'ospitalità e omaggi può essere di aiuto per individuare le circostanze in cui l'ospitalità o un omaggio a un cliente in ambito lavorativo possono essere accettabili e non costituire corruzione.

Capitolo 2

Rapporti con i terzi

2.0 Premessa

I Destinatari non devono offrire né accettare pagamenti illeciti. Sono vietati l'offerta, il pagamento, la donazione, la richiesta o l'accettazione, in modo diretto o indiretto, di pagamenti illeciti in qualunque forma, ivi compresi i pagamenti agevolanti, da parte dei Destinatari durante l'attività per EY STP S.r.l.

Ai Destinatari non è consentito trasferire ad alcuno denaro o beni o altra utilità o alcunché di valore se le circostanze indicano che è probabile che la totalità o parte del denaro o altra utilità o beneficio della diversa cosa di valore è data a un'altra persona allo scopo di influenzare un'azione di un pubblico ufficiale o al fine di ottenere un vantaggio commerciale.

Il Destinatario al quale sia chiesto un pagamento illecito è tenuto a segnalarlo immediatamente al General Counsel nazionale o regionale.

Quanto sopra indicato si applica a tutte le attività e a tutti i Destinatari identificati dal presente documento. I Destinatari devono rispettare tutte le leggi, tutti i regolamenti e tutte le norme deontologiche che sono richieste dalla condotta professionale.

2.1 Rapporti con i Clienti

La Società uniforma la propria condotta nei rapporti con i clienti a principi di trasparenza, affidabilità, responsabilità e qualità.

I Destinatari, pertanto, devono:

- rispettare leggi e regolamenti che concernono lo svolgimento della propria attività;
- osservare scrupolosamente le disposizioni delle presenti Linee Guida e le procedure interne relative alla gestione dei rapporti con i clienti;
- fornire al cliente ogni informazione sulle condizioni e i termini contrattuali del servizio offerto, affinché il cliente ne sia pienamente consapevole all'atto del perfezionamento dell'accordo, e su eventuali variazioni delle condizioni economiche di erogazione del servizio e sull'esito delle eventuali verifiche richieste dal cliente;
- adottare un comportamento improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, in linea con gli standard EY caratterizzati dalla più alta professionalità.

2.2 Rapporti con i fornitori

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai Destinatari di:

- osservare e rispettare le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- non precludere ad alcuna azienda fornitrice, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura alla Società, adottando nella selezione criteri di valutazione definiti secondo modalità dichiarate e trasparenti;

- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- osservare i principi di trasparenza e completezza di informazione nella corrispondenza con i fornitori;
- evitare di concedere denaro o beni o altra utilità o beneficio a chiunque per l'esecuzione od omissione di un atto del proprio ufficio, ovvero per l'esecuzione di un atto contrario al proprio ufficio;
- non subire qualsiasi forma di condizionamento da parte di terzi estranei alla Società, né esercitarne a carico di chiunque, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi all'attività lavorativa.

Il Destinatario che riceva omaggi, utilità o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (per maggiori dettagli si rimanda alla procedura "Hospitality and Gifts Global Policy" e relativo addendum per l'Italia), dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio o altra forma di beneficio e informarne il proprio diretto superiore ovvero, procedere come previsto nel successivo Capitolo 6.

La Società porta a conoscenza dei fornitori il contenuto delle presenti Linee Guida, mediante messa a disposizione dello stesso.

2.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni della Società con la Pubblica Amministrazione, o in ogni caso relative a rapporti disciplinati dal codice dei contratti pubblici, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione la Società non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'Amministrazione interessata.

In ogni caso, nel corso di una trattativa di affari o di un rapporto, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri Paesi, la Società si impegna a:

- non offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore del personale della Pubblica Amministrazione coinvolto nella trattativa o nel rapporto o a loro familiari;
- non offrire, direttamente o indirettamente, omaggi, regali o qualsivoglia utilità, salvo non si tratti di atti cortesia commerciale di modico valore (non superiore a 150 Euro o di importo inferiore nel caso in cui l'Ente Pubblico di riferimento abbia determinato un valore più basso, per maggiori dettagli si rimanda alla policy "Hospitality and Gifts Global Policy" e alla Procedura Organizzativa "Travel and Expense Policy"), che corrispondono alle normali consuetudini, a personale della Pubblica Amministrazione o a loro familiari;
- non influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione;
- osservare comportamenti improntati ai principi etici adottati con le presenti Linee Guida.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in Italia o all'estero, non è consentito ai Destinatari di corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o doni di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rappresentanti di governo, pubblici

dipendenti e privati cittadini, sia italiani che di altri Paesi, con i quali la Società intrattiene relazioni commerciali, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

La Società non ammette condotte volte allo sfruttamento di relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

2.4 Rapporti con le Autorità di Vigilanza

La Società si impegna a dare piena e scrupolosa osservanza alle regole dettate dalle autorità di vigilanza per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività, fornendo la massima collaborazione e trasparenza (sono, a mero titolo esemplificativo, l'autorità di vigilanza Consob, UIF della Banca d'Italia, IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ecc.).

La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dalle autorità di vigilanza e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso di eventuali procedure istruttorie.

2.5 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

La Società non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, sia in Italia sia all'estero.

La Società non eroga, inoltre, contributi a organizzazioni con le quali potrebbe ravvisarsi un conflitto di interessi.

I Destinatari, a loro volta, non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro, o utilizzare beni o attrezzature della Società a tale scopo; dovranno inoltre chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento della Società stessa.

Nei rapporti con altre associazioni portatrici di interessi (es. associazioni di categoria, organizzazioni ambientaliste, ecc.) nessun Destinatario deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura o altri benefici a titolo personale per promuovere o favorire interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni.

Qualsiasi contributo dovrà, comunque, essere erogato in modo rigorosamente conforme alle leggi e dalle disposizioni vigenti e adeguatamente documentato.

2.6 Rapporti con gli organi di informazione

I rapporti tra la Società e i *mass media* in genere spettano esclusivamente alle funzioni aziendali e alle responsabilità a ciò delegate e devono essere intrattenuti nel rispetto della politica di comunicazione

definita dalla Società.

I Destinatari della Società non possono, pertanto, fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

In ogni caso, le informazioni e le comunicazioni relative alla Società e destinate all'esterno dovranno essere accurate, veritiere, complete, trasparenti e tra loro omogenee.

2.7 Iniziative *non profit*

La Società può aderire alle richieste di contributi limitatamente a proposte provenienti da enti e associazioni *non profit* oppure che siano di elevato valore culturale o benefico.

Le attività di sponsorizzazione possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, la Società presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, nonché per assicurare un adeguato livello di controllo sulla effettiva prestazione dei servizi di sponsorizzazione, la gestione è regolata da un'apposita procedura.

2.8 Regole di condotta per la prevenzione dei reati societari e dei reati di market abuse

Ai Destinatari e, in particolare, ad amministratori, i sindaci e liquidatori è fatto divieto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero di omettere le informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione o da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori della Società.

Ai Destinatari e, in particolare, agli amministratori è vietato:

- a. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b. omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c. impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione;
- d. restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- e. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- f. acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge;

- g. effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni tali da causare un danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori medesimi;
- h. formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione;
- i. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;
- j. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi a oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società;
- k. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

Ai Destinatari è fatto divieto di: a) determinare la maggioranza in assemblee attraverso atti simulati o fraudolenti; b) diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.

2.9 Regole di condotta per la prevenzione dei reati di corruzione

Per "corruzione" si intende l'offerta, la promessa, il trasferimento, il ricevimento, la richiesta o l'accettazione di un beneficio finanziario o di altra natura, o di qualunque altra cosa di valore, quando l'intenzione è di influenzare il modo in cui una persona che ricopre una posizione di fiducia svolga la propria funzione pubblica, commerciale o giuridica. La corruzione comprende anche qualunque tentativo di dare corso a quanto sopra.

La corruzione è vietata e costituisce reato in tutto il mondo e può esporre EY STP S.r.l. e il suo personale a sanzioni rilevanti e persino detenzione. Il concetto di corruzione non è da considerarsi limitato al settore pubblico, la corruzione può verificarsi anche nel settore privato, ed è ugualmente vietata.

Uno degli strumenti mediante i quali può essere fatta corruzione è il c.d. "pagamento agevolante". Per "pagamento agevolante" si intende una piccola somma di denaro pagata a qualcuno per garantire che compia il proprio dovere, o lo faccia più rapidamente, ovvero non compia un atto in contravvenzione ai propri doveri. Esempi possono essere piccoli pagamenti per agevolare interventi pubblici ordinari, quali quelli a favore di un funzionario addetto all'immigrazione per velocizzare un controllo doganale o una domanda di visto. I pagamenti agevolanti si considerano comunque corruzione e sono sempre vietati.

Eccezione è rappresentata dai pagamenti che vengono effettuati per motivi di sicurezza personale. Al verificarsi di tali situazioni, ove possibile, deve essere consultata la Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCPC) ai sensi della normativa 37001/2016, diversamente il General Counsel Office locale. In caso contrario ne deve essere data pronta comunicazione alle funzioni di cui sopra.

La Società si impegna a mantenere una documentazione che registri in modo preciso e corretto tutte le operazioni. I Destinatari devono rispettare tutti i controlli interni, le prassi e le procedure interne, oltre

gli standard e le prassi applicabili alla contabilità e all'informativa finanziaria.

È fatto divieto a tutti i Destinatari di effettuare registrazioni false, fuorvianti o artificiali, ivi compreso l'occultamento della finalità o della natura di pagamenti, doni omaggi o atti di rappresentanza, sia corrisposti sia ricevuti (es. falsa rappresentazione come spese legittime di un pagamento inopportuno, quali pagamenti di provvigioni, o commissioni per sviluppare o trattare business).

La Società al fine di tutelarsi dal rischio di commissione di fenomeni corruttivi da parte di agenti, consulenti o partner esterni in genere mette in atto una serie di misure preventive (clausole contrattuali, ...) e fa in modo che detti soggetti siano a conoscenza della Policy Globale Anticorruzione EY adottata dalla Società e rispettino quanto definito dalla stessa.

I Destinatari che:

- sospettano che un altro Destinatario possa essere coinvolto in una condotta in violazione delle presenti regole di condotta, o
- ricevono una richiesta inopportuna di pagamento o un'offerta di pagamento inopportuno (in violazione di quanto indicato dalle regole di condotta in oggetto)

devono contattare il General Counsel Office locale e segnalare tale violazione.

La Società non penalizza in alcun caso i Destinatari che segnalano, in buona fede, un sospetto comportamento scorretto nel quale non sono coinvolti.

I Destinatari che rappresentano la, o agiscono nell'interesse della, Società o intrattengono con essa rapporti di affari si astengono da qualunque forma di corruzione con riferimento a soggetti sia pubblici sia privati. In particolare, la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione.

2.10 Altre regole di condotta

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di indurre lo Stato o un ente pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno.

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità Europee.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire a vantaggio o nell'interesse della Società contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità europee.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni, comunque denominate, concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalle Comunità europee, alle iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Società.

Ai Destinatari e, in particolare, ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per conto della Società attività operative comportanti incassi e pagamenti o la gestione di finanziamenti:

- a. è vietata la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
- b. è vietato dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di commettere, o di adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi delitti contro la personalità individuale, quali:

- la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga, di una persona;
- la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
- l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
- la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile); l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
- lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale;
- l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;
- l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

È vietato, e del tutto estraneo alla Società, qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Capitolo 3

Trasparenza della contabilità e controlli interni - Antiriciclaggio

La Società garantisce ai propri soci trasparenza di azione e il diritto ad essere informati, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, su ogni circostanza ritenuta di interesse.

A tal fine predispone appositi flussi informativi, dalle funzioni operative verso l'organo amministrativo e da quest'ultimo verso i soci, per garantire aggiornamento costante e completezza di informazione.

3.1 Registrazioni contabili e conseguente formazione dei bilanci

La Società istruisce i propri soci, dirigenti, dipendenti e collaboratori affinché siano costantemente garantite verità, completezza e tempestività di informazioni.

A tal fine, ogni operazione o transazione deve essere correttamente e tempestivamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili; ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- (i) l'accurata registrazione contabile di ciascuna operazione,
- (ii) l'immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa,
- (iii) l'agevole ricostruzione formale cronologica dell'operazione,
- (iv) la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun Destinatario a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici e in conformità alle disposizioni e procedure aziendali.

Nessuno può effettuare qualunque tipo di pagamento nell'interesse della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto.

I Destinatari devono rispettare le [Global Finance Policies - Accounting](#) tra cui: [Global Finance Policies - Time and Expenses](#), [Global Finance Policies - Billing](#), etc.

I Destinatari che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze nelle registrazioni contabili o nelle documentazioni di supporto, sono tenuti a riferirne tempestivamente al proprio superiore.

3.2 Controlli interni

Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, verificare e perseguire le attività della Società con il fine di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni

veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nonché individuare e prevenire i rischi in cui la Società possa incorrere.

E' compito della Società diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso.

Nell'ambito delle loro funzioni e competenze, i soci con prestazioni accessorie, i procuratori e i dirigenti della Società sono tenuti a partecipare alla realizzazione e all'attuazione di un sistema di controllo aziendale efficace, e a renderne partecipi i loro sottoposti.

I dipendenti e i collaboratori della Società devono, per quanto di loro competenza, contribuire al corretto funzionamento del sistema di controllo.

3.3 Antiriciclaggio

I Destinatari della Società non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con clienti non occasionali e altri *partner* in relazioni d'affari di lungo periodo, devono assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione e il buon nome della controparte.

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio. A tal fine la Società ha adottato apposite procedure.

Capitolo 4

Politiche del personale e ambiente di lavoro

4.1 Risorse umane

Le risorse umane sono considerate elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo futuro della Società.

La selezione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili degli aspiranti rispetto alle esigenze della Società, garantendo le pari opportunità.

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della legge o del CCNL di categoria, favorendo l'inserimento del lavoratore nell'ambiente di lavoro.

Affinché le capacità e le competenze di ciascun dipendente possano essere valorizzate e ciascun dipendente o collaboratore possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni aziendali competenti dovranno:

- applicare criteri di merito e di competenza professionale nell'adottare qualsiasi decisione nei confronti dei dipendenti;
- selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti senza discriminazione alcuna, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo e paritario, indipendentemente dal sesso, dall'età, nazionalità, religione, etnia;
- garantire a ciascun dipendente eguali opportunità con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro con la Società, inclusi, a titolo esemplificativo, i riconoscimenti professionali, le retribuzioni, i corsi di aggiornamento e formazione etc.

La Società si impegna a tutelare l'integrità psichica e fisica dei dipendenti, nel rispetto della loro personalità, evitando che gli stessi possano subire condizionamenti o disagi. A tal fine la Società si riserverà, a tutela della propria immagine, il diritto di ritenere rilevanti anche quei comportamenti *extra* lavorativi che, per le loro modalità, siano ritenuti offensivi per la sensibilità civile, e interverrà per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

I Destinatari saranno, pertanto, tenuti a collaborare al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e a non porre in essere atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

4.2 Molestie sul luogo di lavoro

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio, la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli e impedimenti alle prospettive professionali altrui.

La Società non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione delle possibilità di crescita professionale alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

4.3 Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti

Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o che sortiscano analogo effetto e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

Saranno equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti, che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

4.4 Fumo

La Società si impegna a garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, fermi restando i divieti di fumare nei luoghi nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza delle persone e la salubrità degli ambienti. E' fatto divieto di fumare all'interno degli edifici aziendali, la Società si fa carico di sanzionare i trasgressori applicando le prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Capitolo 5

Informazioni segrete, riservate, privilegiate e tutela della privacy

5.1 Informazioni segrete, riservate, privilegiate e tutela dei dati personali

Le attività della Società richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati, documenti e informazioni attinenti a negoziazioni, procedimenti, operazioni e contratti riferiti a clienti e soggetti terzi (in generale "informazioni").

Le banche dati della Società possono contenere, inoltre, Informazioni che non possono essere resi noti all'esterno e infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni alla Società stessa.

Tali informazioni possono essere, con riguardo alla protezione e possibile utilizzo:

- ▶ **SEGRETE**, in funzione dell'obbligo di legge;
- ▶ **RISERVATE O CONFIDENZIALI**, in funzione di obblighi di riservatezza di natura contrattuale;
- ▶ **PRIVILEGIATE**, in quanto rientrano nella disciplina del Market Abuse o Insider trading;
- ▶ **PERSONALI** e addirittura «**SENSIBILI**» in quanto rientrano della disciplina della protezione dei dati personali.

In particolare, la normativa da rispettare è la seguente:

- **Dottori commercialisti ed esperti contabili**

D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, Costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Art. 5 - Obbligo del segreto professionale

1. Gli iscritti nell'Albo hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l'articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

- **Revisori legali**

D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti. Principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale adottati dal MEF (Determina RGS n. 245504/2018).

Art. 9-bis - Riservatezza e segreto professionale

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale rispettano i principi di riservatezza e segreto professionale elaborati da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero

dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei principi.

3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non ostacolano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo.

4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

5. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente.

6. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante.

7. Un revisore legale o una società di revisione legale incaricato della revisione legale di una società che ha emesso valori mobiliari in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio consolidato in un Paese terzo può trasferire all'autorità competente del Paese terzo in questione le carte di lavoro o gli altri documenti che detiene inerenti alla revisione dell'ente in causa a norma dell'articolo 33, comma 2-bis.

8. Il trasferimento delle informazioni al revisore del gruppo situato in un Paese terzo è effettuato ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

8-bis. Il presente articolo si applica anche all'attività di attestazione di conformità svolta dai revisori della sostenibilità e dalle società di revisione a tal fine incaricati, ad eccezione dei commi 2, 7 e 8.

8-ter. Il revisore della sostenibilità incaricato dell'attestazione di conformità sulla rendicontazione predisposta dalle società di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 e il revisore legale incaricato della revisione legale del bilancio delle società, ove diversi, si scambiano ogni informazione necessaria allo svolgimento dei rispettivi incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1. Restano ferme le responsabilità derivanti dallo svolgimento dei rispettivi incarichi, escludendo la possibilità di fondare le proprie conclusioni sul lavoro svolto dal soggetto che fornisce le informazioni. Tale disposizione si applica anche con riferimento agli incarichi di revisione legale e di attestazione a livello consolidato.

8-quater. L'articolo 7 del Regolamento europeo si applica, in quanto compatibile, al revisore della sostenibilità o alla società di revisione che svolgono l'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità di enti di interesse pubblico e di enti sottoposti a regime intermedio ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis.

- **Consulenti del lavoro**

Legge 11 gennaio 1979, n. 12 - Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro. Codice deontologico del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Art. 6 -Obbligo del segreto professionale

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

La violazione del segreto professionale costituisce reato ai sensi dell'art. 622 Codice penale:

Art. 622 c.p. - Rivelazione del segreto professionale

Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato, ufficio, professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

Inoltre, le Informazioni trattate possono essere:

- ▶ **Riservate o confidenziali**, in quanto l'obbligo di riservatezza e protezione deriva da obbligo contrattuale contenuto:
 - nelle Condizioni Generali EY (Art. 25-26-27);
 - nelle condizioni particolari inserite nel Documento di descrizione dei servizi (Statement of work): «chinese wall» o «conflict walls» o «ring fencing procedure» per prevenire «conflitti d'interesse»;
 - nello schema di contratto predisposto dal cliente;
 - in un accordo di riservatezza (NDA) stipulato col cliente o stipulato dal nostro cliente a cui aderiamo (joinder o back-to-back);
 - nel disciplinare o capitolato di una gara pubblica (o privata);
 - accordo particolare: esclusiva del team o protezione della soluzione,
- ▶ **Privilegiate**, in quanto rientrano nella definizione stabilita dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito il "MAR" o il "Regolamento"), e del Testo Unico della Finanza, d. lgs n. 58/1998 (TUF);
- ▶ **Personali**, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Codice privacy).

Ciascun Destinatario è quindi tenuto a tutelare il segreto, la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa. Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari attraverso le proprie mansioni non possono essere utilizzate,

comunicate o divulgate o utilizzate in modo difforme alla disciplina applicabile e per una ragione diversa da quella per la quale sono state raccolte dalla Società.

In particolare, ciascun Destinatario deve trattare le Informazioni come segue:

- ▶ **Informazioni Riservate o confidenziali**, nel rispetto della Global Data Protection and Confidentiality Policy;
- ▶ **Informazioni Privilegiate**, nel rispetto della EY Insider Trading Global Policy (+ allegate FAQs);
- ▶ **Informazioni e dati Personali**, nel rispetto della EY Global Data Protection and Confidentiality Policy.

Alla luce di quanto sopra, ciascun Destinatario dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte della Società ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte della Società.

Ciascun Destinatario delle presenti Linee Guida è tenuto inoltre:

- ▶ al rispetto della EY Guidance For Use Of Social Media And Online Publishing On Personal Accounts (+ FAQs) che prevede regole per l'uso dei social media da parte di professionisti EY in considerazione del ruolo e delle responsabilità EY verso clienti, regolatori e terzi;
- ▶ al rispetto del Regolamento integrativo delle policies EY:
 - Acceptable Use of Technology Policy;
 - Global Data Protection and Confidentiality Policy;
 - Responsible AI Global Policy.

La Società dal canto suo si impegna a proteggere le informazioni e i dati relativi ai propri Destinatari e ai terzi, e a evitare ogni uso improprio degli stessi.

La Società si uniforma a:

- ▶ le prescrizioni in materia di segreto professionale di cui dall'art. 9-bis del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;
- ▶ le prescrizioni in materia di protezione delle informazioni privilegiate del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (di seguito il "MAR" o il "Regolamento") e del Testo Unico della Finanza, d. lgs n. 58/1998 (TUF);
- ▶ le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi.

Capitolo 6

Segnalazioni

6.1 Segnalazioni ai Soggetti Delegati dal CDA¹ ai sensi del D.lgs. 24/2023

La Società si è dotata di un sistema di segnalazione in conformità alle indicazioni del D.lgs. 24/2023 con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 1937/2019 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* e di seguito descritto.

I soggetti legittimati potranno pertanto segnalare violazioni delle disposizioni normative dell’Unione Europea che ledono l’interesse o l’integrità della Società, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo. Tali segnalazioni potranno avere ad oggetto le violazioni di seguito riportate:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al Decreto 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato), relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea come individuati nel diritto derivato pertinente dell’UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato, di imposta sulle Società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle Società;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Ue nei settori indicati ai punti che precedono.

Inoltre, per le condotte oggetto di segnalazione si veda l’art 3 delle FAQ EY /Ethics / whistleblowing: Frequently Asked Questions (FAQ) disponibili sul sito ey.com.

Le segnalazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 possono essere inviate attraverso i seguenti **canali interni**:

- **EY Ethics**, che prevede un canale di segnalazione WEB [EY/Ethics Hotline | EY - Global](#) *“Local Member Firm - restrict access to my report to the local member firm only”*;
- Canale telefonico: +39.338.4326866;
- Comunicazione orale: incontro con uno dei soggetti delegati;
- Comunicazione scritta: ai soggetti delegati dal CdA.

¹ Angelo Tresoldi e Luigi Neirrotti

Per i dettagli esplicativi sui canali di segnalazione si rimanda all'art. 4 delle FAQ EY /Ethics / whistleblowing: Frequently Asked Questions (FAQ) disponibili sul sito ey.com.

Ai sensi del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può altresì effettuare, al ricorrere di determinate condizioni come sotto meglio precisato, una segnalazione esterna di violazione delle disposizioni normative dell'Unione Europea attraverso: a) i canali attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); o b) una divulgazione pubblica (ad es. tramite stampa o social media); o c) una denuncia all'autorità giudiziaria e contabile (nei casi di loro competenza).

In particolare, la persona segnalante può effettuare la **segnalazione esterna ad ANAC** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle prescrizioni del Decreto Whistleblowing;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori dettagli sulla modalità di segnalazione esterna all'Anac si rimanda all'art. 15 delle FAQ EY /Ethics / whistleblowing: Frequently Asked Questions (FAQ) disponibili sul sito ey.com.

Il segnalante può altresì effettuare una **divulgazione pubblica**, beneficiando della protezione prevista per le segnalazioni interne/esterne quando, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni di cui sopra o non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla normativa in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.2 I soggetti che possono effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs 24/2023

Sono legittimati a presentare una segnalazione whistleblowing (ex D.lgs. 24/2023):

- i lavoratori subordinati della Società;
- i collaboratori, i lavoratori autonomi, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
- i fornitori della Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, della Società.

In generale, le segnalazioni possono essere presentate da coloro che abbiano o abbiano intrattenuto una relazione lavorativa o d'affari con EY (il "Segnalante").

6.3 Misure di protezione per il segnalante e tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione ai sensi del D.lgs 24/2023

Per tutte le segnalazioni (in chiaro o in forma anonima) di cui al par. 6.1, la Società garantisce la tutela dell'identità del segnalante.

Inoltre, la Società garantisce la riservatezza nonché la tutela dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione compreso il/i soggetto/i segnalato/i e terzi coinvolti, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

E' vietata ogni forma di ritorsione o discriminazione in conseguenza della segnalazione.

Inoltre, alcuni canali di segnalazione messi a disposizione dalla Società garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia (EY Ethics Hotline), l'anonimato dell'identità del segnalante.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi: i) quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; ii) durante il periodo di prova; iii) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa anche a:

- facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;

- enti di proprietà del segnalante o presso i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

I segnalanti in buona fede sono altresì garantiti nell'ipotesi in cui essi, al momento della segnalazione, avessero il ragionevole motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e che rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione considerato dalla normativa. Non sono sufficienti, invece, i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non sono garantite tutele qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento di dette responsabilità, al segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Per ulteriori dettagli si rimanda alle FAQ EY /Ethics / whistleblowing: Frequently Asked Questions (FAQ) disponibili sul sito ey.com.

6.4 Gestione delle segnalazioni

Il gestore dei canali di segnalazione interna (i Soggetti Delegati ai sensi del D.lgs. 24/2023) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede, se necessario, integrazioni, dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

6.5 Altre segnalazioni

Per le segnalazioni specifiche inerenti al Codice Globale di condotta EY (*1.Lavorare l'uno con l'altro; 2. Lavorare con clienti ed altri soggetti 3.Agire con integrità professionale 4. Mantenere obiettività e indipendenza 5. Proteggere i dati, le informazioni e il capitale intellettuale*) utilizzare il canale *EY/Ethics* raggiungibile al seguente link [EY/Ethics Hotline | EY - Global](#). La Società garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione.

La Società garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi azione ritorsiva o comportamenti diretti o indiretti in ragione della segnalazione, che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Per la gestione delle segnalazioni relative al seguente paragrafo si rimanda alla Procedura specifica di EY.